



*Il Sindaco*

# COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

*P.zza XXV Aprile 2*

*Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196*

*Tel. 0373.988137*

*[comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it)*

## **Reg. Ordinanze N. 4**

**Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI**

### **IL SINDACO**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente a oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020 si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente art., nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente a oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamato in particolare, l'art. 1, n. 1), del DPCM da ultimo citato ove si dispone che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Rilevato che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

Richiamata, in questo senso, la direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machine e agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Verificato anche a seguito di segnalazioni pervenute, che sta proseguendo l'attività di vendita di gratta e vinci e tipologie di gioco lecito a esso assimilati che comportano la permanenza degli avventori all'interno dei locali di vendita, così ponendo in essere un comportamento contrario al disposto normativo sopra richiamato;

Ritenuto che in un contesto di emergenza sanitaria quale quello decretato dallo Stato Italiano e dovendo pertanto ritenersi prevalente la tutela della salute pubblica, in luogo di interessi economici di specifiche categorie che è auspicabile trovino ristoro ed equo indennizzo con idonee misure economiche statali, sia doveroso vietare tutte le attività di gioco lecito, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono solo per il tramite di monitor e televisori, ma anche appunto attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 1 marzo 2020;
- il DPCM del 4 marzo 2020;

- il DPCM dell'8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;

## ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, la seguente disposizione:

- gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cremona;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Il Servizio di Polizia Locale di Spino d'Adda e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Cremona, alla Stazione Carabinieri di Pandino, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Crema.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della Provincia di Cremona, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 21-03-2020



IL SINDACO  
Luigi Poli  
*Luigi Poli*

